

TI_GERICHTE 35.2010.62 vom 21. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2010.62

FR: TI_GERICHTE 35.2010.62 du 21 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 35.2010.62 del 21 marzo 2011

Regeste

Assicurato al beneficio di rendita d'inv. del 30%. Decisione di rendita originaria dichiarata manifestamente errata poiché l'assicuratore non aveva raffrontato i redditi relativi all'anno in cui era nato il diritto alla rendita. Riconsiderazione della decisione e riduzione del grado d'inv. al 19%

Erwägungen

E. 3

e riferimenti confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti). Mediante la riconsiderazione, si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1). Nella STFA I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l'Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l'Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un'inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) vista l'inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l'inesistenza di elementi medici che potessero escludere l'esercizio di un'attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l'amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l'assicurato, sul

mercato generale del lavoro, esercitando un'attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Nella STFA I 302/04 del 28 marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore manifesto l'agire dell'Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi. Nella STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 6, il TF ha ritenuto la determinazione della fattispecie manifestamente errata in quanto sprovvista di una motivazione medica (in quel caso l'autorità cantonale aveva concluso che l'assicurato non poteva svolgere nessuna attività anche se dagli atti medici – fatto salvo il rinvio a un protocollo non medico e basato unicamente su dati soggettivi forniti dallo stesso assicurato – non si poteva desumere alcunché in merito alla capacità lavorativa in un'attività adeguata).

2.4. Il TCA osserva che le parti sono concordi nel ritenere che la decisione di rendita del luglio 2004 si basa su una corretta valutazione dell'abilità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate (70% di capacità in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico e non implicanti lo svolgimento di lavori al di sopra dell'orizzontale, così come era stato stabilito dalla perizia pluridisciplinare 7 novembre 2003 del SAM di Bellinzona, elaborata per conto dell'Ufficio AI). I pareri delle parti sono invece divergenti per quanto attiene all'entità dei redditi (da valido e da invalido) considerati dall'amministrazione al fine di determinare il grado dell'invalidità. Dalla decisione 9 luglio 2004 si evince che laCO 1 aveva quantificato il reddito da valido in fr. 3'300/mese, corrispondenti a fr. 42'900/anno. L'assicuratore era pervenuto a tale importo applicando il salario minimo contemplato dal CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione per la categoria I a far tempo dal 1° gennaio 2004 (fr. 3'120/mese oppure fr. 40'560/anno), maggiorato del 5% circa per tenere conto del fatto che già nel 1993 RI 1 percepiva una retribuzione superiore al minimo previsto dal CCNL (a tal proposito, si veda la valutazione del consulente IP del 26 aprile 2002, p. 3: "Considerata l'attività svolta notiamo che la retribuzione si situa al di sopra dei minimi previsti per queste funzioni dal CCL allora in vigore . (...). Già 3 anni prima l'assicurato prendeva uno stipendio di circa il 4% superiore al minimo '96 della classe di funzione II." - il corsivo è del redattore). Nella decisione su opposizione impugnata, l'amministrazione sostiene che, analogamente a quanto stabilito nel frattempo dall'UAI, il reddito da valido avrebbe invece dovuto essere pari a fr. 40'560/anno (fr. 3'120/mese x 13 mensilità - cfr. doc. B, p. 5). Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, perlomeno nella misura in cui il reddito da valido è stato quantificato in fr. 42'900/anno, la decisione di rendita non possa essere giudicata manifestamente errata ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Da una parte, visto che a RI 1 veniva corrisposto un salario superiore a quello minimo previsto dal CCNL già nel 1993, l'Istituto assicuratore era legittimato a ritenere che ciò sarebbe stato il caso anche nel 2004, nell'ipotesi in cui l'assicurato avesse continuato a lavorare alle dipendenze della ditta _____.

Dall'altra, la sostanziale sostenibilità del dato in questione appare dimostrata anche dall'applicazione dei valori statistici regionali riferiti al settore alberghiero e della ristorazione. In effetti, dalla tabella TA13 risulta che un uomo, svolgendo nel 2004 in Ticino una professione che presuppone qualifiche inferiori in quel settore, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'405. Riportando questo dato su 42.1 ore (durata normale del lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione - si veda la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), esso ammonta a fr. 3'583.76 oppure a fr. 43'005.12 per l'intero anno (fr. 3'583.76 x 12 mesi). Per determinare il reddito da invalido ,

la CO 1 aveva fatto capo alla tabella TA1-Svizzera afferente all'anno 2002, operando una media tra il salario medio che un uomo poteva percepire svolgendo un'attività semplice e ripetitiva nel settore della produzione e il salario medio realizzato nel settore dei servizi, donde un importo pari a fr. 4'381.50 oppure a fr. 52'578/anno. In seguito, l'assicuratore aveva ridotto quest'ultimo reddito del 15%, e poi ancora del 30% per tenere conto del grado di capacità lavorativa residua (70%). Il reddito da invalido era quindi stato quantificato in fr. 31'284 (cfr. doc. 89). Secondo l'assicuratore resistente, il calcolo appena esposto sarebbe viziato da un errore manifesto. Alla luce della giurisprudenza in vigore al momento in cui è stata rilasciata la decisione di rendita (2004), il reddito da invalido avrebbe dovuto essere determinato in applicazione dei dati statistici regionali (anziché di quelli nazionali), concretamente della tabella TA13 (fr. 53'040/anno), senza più alcuna decurtazione se non quella derivante dalla ridotta capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (- 30%). A suo avviso, il dato corretto sarebbe dunque stato di fr. 37'217.25 (cfr. doc. B, p. 5). Per giudicare se la decisione di rendita del 9 luglio 2004 è o meno manifestamente errata, occorre ricordare che all'epoca in cui è stata emanata la giurisprudenza in materia di reddito da invalido era tutt'altro che consolidata. Da una parte, questa Corte - partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera si rivelava discriminante per gli assicurati attivi nel Cantone Ticino, visto il livello salariale più basso rispetto alla media nazionale -, applicava i valori regionali desunti dalla tabella TA13. Dall'altra, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) risultava principalmente orientato all'applicazione della tabella TA1, sebbene esso avesse "... a più riprese, e prevalentemente in vertenze ticinesi, tutelato e ritenuto, più o meno esplicitamente, non criticabile l'applicazione (alternativa) della tabella TA13, che compendia i salari relativi alle grandi regioni, per tenere conto delle differenze regionali ..." (STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 consid. 7.5, pubblicata in SVR 2007 UV 17). Tale situazione è perdurata fino al 2006, anno in cui il TFA, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'UFS e non i valori desumibili dalla tabella TA13 (si veda la STFA U 75/03 succitata). In questo contesto, la circostanza che la CO 1 nel 2004 abbia fatto capo ai dati statistici nazionali (tabella TA1) per determinare il reddito da invalido dell'assicurato, anziché a quelli riferiti al Cantone Ticino, non può certo essere considerata un errore manifesto. Nella DTF 128 V 174 il TFA ha però stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto. In casu il diritto alla rendita ha avuto inizio il 1° agosto 2004. L'applicazione dei valori statistici afferenti all'anno 2002 da parte dell'assicuratore LAINF (cfr. doc. 89) è contraria a un chiaro principio di diritto federale e, perciò, costituisce un errore manifesto che va rettificato. Dalla tabella TA1 si evince che un uomo, svolgendo nel 2002 un'attività semplice e ripetitiva in Svizzera, avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557, quindi, riportandolo su 41.7 ore, a fr. 4'750.67 oppure a 57'008.04 (fr. 4'750.67 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (si vedano i dati pubblicati sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2004, un reddito lordo annuo di fr. 58'319.22. Siccome la capacità lavorativa di RI 1 in attività sostitutive adeguate era limitata al 70%, il reddito appena indicato va decurtato del 30% - aspetto incontestato -, e ammonta perciò a fr. 40'823.45 (risultato intermedio). Sul reddito statistico da invalido, la CO 1 aveva operato un'ulteriore riduzione del 15% (aspetto contestato). Secondo il TCA, una tale decurtazione non appare manifestamente errata alla luce dei principi che il TFA ha sviluppato al riguardo nella DTF 126 V 75. D'altronde,

l'entità della decurtazione nel quadro della fissazione del reddito da invalido in ragione di particolari circostanze, rileva dal potere discrezionale dell'amministrazione, ciò che non lascia spazio per l'ammissione di un errore manifesto (si veda in proposito la giurisprudenza citata al considerando 2.3. di questa pronunzia). Dal raffronto dei redditi così determinati ($[\text{fr. } 42'900 - \text{fr. } 34'699.93] \times 100 / \text{fr. } 42'900$) risulta un tasso di invalidità arrotondato secondo la DTF 130 V 121 del 19% . In esito a quanto precede, occorre concludere che non è il principio stesso del riconoscimento di una rendita di invalidità che era manifestamente errato nella decisione del 9 luglio 2004, così come l'ha stabilito la CO 1, ma piuttosto l'entità della rendita in vigore. La rettifica di questa decisione comporta la soppressione della rendita di invalidità del 30% e la sua sostituzione con una rendita del 19%.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.